



Children Protection in the EU: New Rules and National Trends

15 November 2019

University of Verona Law Department

The new regime of circulation of provisional measures under the Brussels IIa Recast

Paolo Bruno

*Magistrato - Consigliere per la Giustizia e gli Affari interni alla Rappresentanza Permanente
d'Italia presso l'Unione Europea*

Sommario: 1. I provvedimenti provvisori e cautelari nel Reg. Bruxelles II-*bis*. 2. La giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia. 3. Le novità nel nuovo Reg. (UE) n.1111/2019. 4. Conclusioni

1. I provvedimenti provvisori e cautelari nel Reg. Bruxelles II-*bis*.

L'articolo 20 del Reg. (CE) n.2201/2003 precisa che le disposizioni del regolamento non ostano a che in casi d'urgenza un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro adotti i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dal diritto nazionale relativamente alle persone presenti nel suo territorio, anche se, a norma del regolamento, è competente a conoscere del merito l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

Tali provvedimenti possono essere adottati da un'autorità giurisdizionale o da un'altra autorità competente per le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (articolo 2, punto 1). I servizi sociali, un'autorità per la tutela dei minori o per le questioni giovanili possono, per esempio, adottare provvedimenti provvisori ai sensi del diritto nazionale.

Con l'adozione della norma in discorso il legislatore europeo ha innovato, in ragione della peculiarità della materia trattata, la scelta precedentemente fatta in sede di adozione sia della Convenzione di Bruxelles del 1968¹ laddove essi erano stati configurati come suscettibili di "divenire oggetto di riconoscimento e di autorizzazione all'esecuzione alle condizioni stabilite dagli articoli 25-49 della convenzione" se adottati in materia civile e commerciale, sia nel regolamento Bruxelles I, che dal canto suo recitava all'art. 31 "i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro".

Nella materia del diritto di famiglia europeo, ed in particolare laddove si tratti di provvedimenti che hanno ad oggetto o comunque interessano il minore, e perciò involgono valori e sensibilità del tutto peculiari, la scelta è stata dunque di salvaguardare un diverso sistema di relazioni tra le decisioni assunte dal giudice della residenza abituale del minore e quelle adottate da un giudice di un altro Stato membro.

Al primo è riconosciuta una maggiore adeguatezza, in ragione della vicinanza al minore ed agli elementi che possono occorrergli per decidere della sua condizione, ad adottare decisioni che possano essere riconosciute ed eseguite nel territorio dell'Unione, mentre al giudice adito in un altro Stato membro è concesso di adottare provvedimenti provvisori e cautelari solamente nel caso in cui ricorrano le circostanze normativamente previste.

Di conseguenza, al fine di evidenziare chiaramente il fondamento sul quale il giudice basa la propria competenza per adottare un provvedimento ai sensi dell'articolo 20, è molto importante che, in tale eventualità, il giudice indichi *in limine* alla decisione con la quale adotta il provvedimento se è competente o meno a conoscere del merito ai sensi del regolamento².

¹ Cfr. Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, articolo 24, a mente del quale "i provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente";

² Per osservazioni sulla necessità di chiarezza in merito al fondamento sul quale il giudice basa la propria competenza ad adottare provvedimenti provvisorie cautelari, cfr. Corte di Giustizia dell'UE, sez. II, 15.07.2010, *Bianca Purrucker contro Guillermo Vallés Pérez*, C-256/09 (c.d. *Purrucker I*)

In definitiva l'articolo 20 non è una norma sulla competenza: pertanto, i provvedimenti provvisori cessano di produrre effetti nel momento in cui l'autorità giurisdizionale competente adotta le misure ritenute appropriate.

Il classico **esempio** che può essere fatto al riguardo è il seguente.

Durante le vacanze estive una famiglia francese viaggia in auto dalla Francia all'Italia, dove ha un incidente stradale. Tutti riportano lesioni: il figlio solo lievi ferite ma i genitori arrivano in ospedale in stato di coma. Le autorità italiane hanno urgente necessità di adottare provvedimenti provvisori per proteggere il minore, che non ha parenti in Italia. Il fatto che l'autorità giurisdizionale francese sia competente nel merito ai sensi del regolamento non impedisce alle autorità italiane di adottare provvedimenti provvisori per la protezione del minore. Tali provvedimenti cessano di essere applicabili quando le autorità giurisdizionali francesi adottano i provvedimenti ritenuti appropriati. Come si è anticipato, il sistema di riconoscimento e di esecuzione predisposto dal Reg. (CE) n. 2201/2003 non è applicabile a provvedimenti rientranti nel suo art. 20, giacché dall'analisi delle norme pertinenti e del contesto globale dell'atto normativo può pervenirsi alla conclusione che il legislatore europeo non avesse voluto estendere a tali provvedimenti il regime di cui agli artt. 21 e ss.

Ed invero l'art. 20 trae la sua origine dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1347/2000, che a sua volta riprende l'art. 12 della Convenzione di Bruxelles del 28.05.1998.

La motivazione della proposta della Commissione del 1999 che ha condotto all'adozione del Reg. (CE) n. 1347/2000 e la relazione Borrás sulla Convenzione di Bruxelles sopra citata indicano entrambe, in termini identici, per quanto riguarda tali articoli, che “[l]a norma contenuta in questo articolo si limita a stabilire **effetti territoriali** nello Stato in cui sono adottati i provvedimenti”.

Essi nell'impianto attuale del Regolamento non sono considerati “decisioni” ai fini della circolazione transfrontaliera, giacché ammettere il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti rientranti nell'art. 20 del Reg. (CE) n. 2201/2003 in ogni altro Stato membro, compreso lo Stato competente nel merito, creerebbe un rischio di elusione delle regole di competenza stabilite da tale strumento nonché un rischio di “forum shopping”, circostanza che sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti da detto regolamento e, segnatamente, con la considerazione dell'interesse superiore del minore grazie all'adozione delle decisioni che lo riguardano da parte del giudice geograficamente vicino alla sua residenza abituale, considerato dal legislatore dell'Unione alla stregua del giudice che si trova nella situazione più favorevole per valutare i provvedimenti da disporre dell'interesse del minore.

2. La giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia.

La Corte di Lussemburgo ha avuto modo di occuparsi dei provvedimenti provvisori e cautelari nel contesto del Reg. Bruxelles II-*bis* in pochi, ma significativi, casi.

In un **primo caso**³ la Corte ha osservato come dalla stessa collocazione topografica dell'art.20 nel Cap. II (sez. III, contenente disposizioni comuni) derivi che esso non fa parte delle norme in materia di competenza, per cui le autorità giurisdizionali considerate dall'art. 20, n. 1, del Reg. Bruxelles II-*bis* sono autorizzate a concedere provvedimenti provvisori o cautelari unicamente nei limiti in cui sono rispettate **tre condizioni cumulative**, ossia: 1) i provvedimenti considerati devono essere urgenti; 2) essi devono essere disposti nei confronti di persone situate o di beni presenti nello Stato

³ In tal senso cfr. Corte di Giustizia dell'UE, *Bianca Purrucker contro Guillermo Valles Perez*, cit.

membro di tali autorità giurisdizionali, e 3) devono avere natura provvisoria. Ne consegue – da un lato – che l’ambito di applicazione dell’art.20 abbraccia i soli provvedimenti adottati da giudici che non fondano la loro competenza, per quanto attiene alla responsabilità genitoriale, su uno degli articoli compresi nella sez. II del Cap.2, e – dall’altro – che non tutte le decisioni adottate da giudice “incompetente” possono rientrare in detto campo di applicazione; vi rientrano, infatti, solo quelle che rispettano le tre condizioni sopra indicate.

Nello stesso frangente la Corte ha tratto, dalla natura e collocazione sistematica dei provvedimenti di cui all’art.20 in parola, la conclusione che gli stessi non partecipino del sistema di riconoscimento ed esecuzione predisposto dal Regolamento, potendosi raggiungere la conclusione che il legislatore europeo a suo tempo non avesse voluto estendere ai medesimi il regime di cui agli artt.21 e ss.

Tuttavia, nel giustificare tale ricostruzione alla luce del fatto che il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento cautelare avrebbe creato il **rischio di elusione delle regole di competenza** poste dal Regolamento e dunque di *forum shopping*, la Corte ha parimenti osservato che il medesimo non impedisce qualsiasi riconoscimento ed esecuzione in un altro Stato membro. Ed invero, ci si può avvalere a tal fine di altri strumenti internazionali o di altre normative nazionali, nell’ottica di una efficace collaborazione tra autorità competenti in funzione di protezione dell’interesse superiore del minore.

In una **seconda occasione**⁴ i giudici di Lussemburgo, alle prese con un provvedimento urgente di collocamento in una comunità protetta adottato dai giudici di uno Stato membro nel quale il minore si trovava al seguito dei genitori, che per vari mesi si erano spostati sul suo territorio alloggiando in sistemazioni di fortuna, hanno chiarito che detti provvedimenti sono applicabili a minori che hanno la residenza abituale in uno Stato membro ma soggiornano temporaneamente o occasionalmente in un altro Stato membro e si trovano in una situazione atta a nuocere gravemente al loro benessere (situazione che appunto giustifica l’adozione immediata di provvedimenti a loro tutela).

Nello stesso frangente la Corte ha sottolineato che – pur non comprendendo il Regolamento disposizioni sostanziali in merito al **tipo di provvedimenti adottabili** – dalla lettera della norma si evince che l’autorità competente debba adottare quelli “previsti dalla legge interna”; avendo essi, inoltre, carattere temporaneo, varie circostanze legate all’evoluzione fisica, psicologica ed intellettuale del minore possono rendere necessario l’intervento precoce del giudice competente per il merito, affinché siano adottate le più opportune misure definitive, e per tale ragione – allorché lo renda necessario la tutela dell’interesse superiore del minore – il giudice nazionale che li ha adottati deve informarne, direttamente o tramite l’Autorità Centrale, il giudice competente di un altro Stato membro.

Non vi è, dunque, un obbligo normativo di trasferire il caso al giudice competente (d’altra parte l’unica norma che autorizza il trasferimento della competenza nel Reg. Bruxelles II-*bis* è l’art.15, che tuttavia si riferisce al giudice competente per il merito, ed è dunque inapplicabile al giudice incompetente) e purtuttavia il dovere di leale collaborazione tra autorità giudiziarie impone alle stesse una circolazione delle informazioni importanti al fine di realizzare l’interesse superiore di cui si diceva sopra.

In un’**altra circostanza**⁵ la Corte ha approfondito il tema dei **rapporti tra una decisione esecutiva emessa dal giudice competente per il merito ed un provvedimento cautelare emesso da altro**

⁴ Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, sez. III, 02.04.2009, A., C-523/07

⁵ Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, sez. III, 23.12.2009, *Deticek contro Sgueglia*, C-403/09 PPU

giudice, non competente; in particolare, laddove il secondo abbia un contenuto tale da poter vanificare il primo. Il tema dei rapporti tra tali tipologie di provvedimenti è infatti particolarmente delicato, atteso che una scorretta applicazione delle norme pertinenti può condurre in pratica ad uno smantellamento del sistema attributivo della giurisdizione e conseguentemente alla violazione del diritto fondamentale del minore e del genitore “lasciato indietro” a conservare la loro relazione familiare.

Il caso, che aveva riguardato un minore italiano affidato provvisoriamente al padre con provvedimento esecutivo del giudice italiano (competente per il merito ex art.8 Reg. Bruxelles II-*bis*) ma sottratto dalla madre e portato in Slovenia dove il giudice di quest’ultimo Stato membro aveva adottato un provvedimento cautelare che lo affidava alla ricorrente (sulla base di un preteso mutamento delle circostanze), ha costituito l’occasione per i giudici di Lussemburgo di ricordare che **l’art.20 costituisce una eccezione al sistema di competenze** allestito dal Regolamento, e come tale deve essere interpretato restrittivamente.

In particolare, la situazione di **urgenza** si correla alla condizione in cui versa il minore ed alla **impossibilità pratica** di presentare la domanda relativa alla responsabilità genitoriale dinanzi al giudice competente a conoscere del merito.

Alla luce di quanto sopra, ammettere l’esistenza di una situazione di urgenza al di fuori dei casi sopra indicati rischierebbe di vanificare la portata della norma che vieta ogni revisione del merito (art.31, comma 3); d’altra parte, se un mutamento delle circostanze derivante da un processo graduale (quale l’integrazione del minore in un nuovo ambiente) fosse sufficiente a conferire ad un giudice incompetente il potere di adottare provvedimenti provvisori per la modifica di una decisione già adottata dal giudice del merito, è evidente che l’eventuale lentezza del procedimento di esecuzione nello Stato membro richiesto contribuirebbe a creare le condizioni per impedire l’esecuzione di una decisione già dichiarata esecutiva.

In un **altro caso** ancora⁶, avente ad oggetto le stesse parti di una decisione precedente e già sopra citata, la Corte ha invece esaminato i rapporti tra provvedimenti di merito e provvedimenti cautelari dal punto di vista delle regole in tema di **litispendenza**.

Qui la Corte ha rilevato che a norma dell’art.19, comma 2, del Reg. Bruxelles II-*bis* sussiste litispendenza quando dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi vengano proposte domande in merito alla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo (anche se non è necessario che siano proposte dalle stesse parti).

Ora, poiché l’art.20 citato non può essere considerato una disposizione che attribuisce competenza di merito, non può sussistere litispendenza tra una domanda di merito ed una domanda volta ad ottenere provvedimenti cautelari.

Altro argomento a supporto di tale conclusione è quello per cui l’applicazione di detta disposizione non impedisce che sia adito il giudice competente nel merito e difatti gli eventuali provvedimenti cautelari cessano di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati (art.20, comma 2).

I giudici in tale frangente hanno concluso nel senso che la litispendenza nel Reg. Bruxelles II-*bis* sussiste solo quando le parti chiedono – davanti a giudici diversi – decisioni suscettibili di riconoscimento.

⁶ Cfr. Corte di Giustizia dell’UE, sez. II, 9.11.2010, *Bianca Purrucker contro Guillermo Valles Perez*, C-296/10 (c.d. *Purrucker II*)

3. Le novità nel nuovo Reg. (UE) n.1111/2019.

Innovando decisamente, sebbene solo *in parte qua*, rispetto al regime vigente, il **Regolamento (UE) n.1111/2019** contiene invece una **definizione** puntuale di provvedimenti provvisori e cautelari (art.2), che abbraccia tanto quelli adottati da un **giudice competente per il merito** quanto quelli disposti da **giudice non competente**; l'art.2 del Regolamento specifica infatti che il termine "decisione" comprende "(...) *b) provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da un'autorità giurisdizionale che, in virtù del presente regolamento, è competente a conoscere del merito o provvedimenti disposti conformemente all'art.27, par.5, in combinato disposto con l'art.15*".

La precisazione porrà auspicabilmente fine all'**incertezza**, generatasi nella vigenza del Reg. Bruxelles II-*bis*, sia sul fatto che una decisione potesse essere costituita anche da un provvedimento non definitivo; sia sulla inclusione o meno nel suo campo di applicazione dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente per il merito.

Si è infatti già anticipato che, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, l'**art.20** del predetto Regolamento si riferisce ai soli provvedimenti cautelari emessi da un **giudice non competente** alla stregua dei criteri indicati nelle norme di cui al Capo II; tuttavia non risultano pronunce da cui evincersi chiaramente che gli stessi provvedimenti, emessi da un giudice competente per il merito, possano circolare liberamente alla stregua delle altre decisioni⁷.

Vi è stato pertanto un contrasto di opinioni tra chi ha sostenuto che i provvedimenti cautelari del giudice del merito potessero essere riconosciuti ed eseguiti normalmente come le decisioni di merito definitive, e chi ha invece sostenuto che i medesimi non ricadessero nel campo di applicazione del regolamento e pertanto avessero efficacia solo nazionale.

Ebbene, a partire dal 1 agosto 2022 sul punto non potrà più esservi discussione, dal momento che il combinato disposto degli artt.2 e 35 pacificamente indica come decisioni sottoposte al regime di circolazione entrambi i tipi di provvedimenti (con le precisazioni di cui oltre, quanto all'ambito di applicazione di quelli emessi da giudice incompetente per il merito).

Viene inoltre chiarito, dall'ultimo periodo del primo comma dell'art.2, che ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione (Capo IV) il termine decisione non comprende i provvedimenti cautelari emessi *inaudita altera parte*, a meno che i medesimi non siano stati notificati al destinatario prima dell'inizio dell'esecuzione.

Altro aspetto che viene chiarito è quello degli **oneri informativi** incombenti sul giudice che ha adottato i provvedimenti cautelari; codificando, in tal caso, la giurisprudenza della Corte⁸ che aveva sollecitato il giudice emittente – pur in assenza di un obbligo normativo sovranazionale ad attuare un trasferimento del procedimento – a (quantomeno) informare il giudice competente per il merito del fatto che il primo avesse adottato dei provvedimenti provvisori, il testo della rifusione colma detta lacuna al secondo comma dell'art.15.

La norma dispone infatti che il giudice non competente che ha adottato tali provvedimenti "*ne informa senza ritardo l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro*

⁷ Al par.47 della sentenza *Deticek* la Corte dà atto che una decisione provvisoria del giudice italiano era stata dichiarata esecutiva in Slovenia, ed al punto 97 della sentenza *Purrucker I* si lascia intendere – come nella prassi è sovente avvenuto – che anche i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente per il merito possono essere certificati al fine della circolazione (a patto che il soggetto contro cui essi sono fatti valere abbia la possibilità di azionare un ricorso per contestare la competenza del giudice che li ha emessi).

⁸ Il riferimento è alla sentenza A., cit.

competente ai sensi dell'articolo 7 oppure, se del caso, un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito, direttamente a norma dell'articolo 86 o tramite le autorità centrali designate a norma dell'articolo 76".

Il legislatore ha tuttavia previsto che un'eventuale mancata comunicazione **non** può costituire di per sé un **motivo di diniego** di riconoscimento del provvedimento (Considerando 30).

Anche in tal caso si tratta di un'utile precisazione, che servirà auspicabilmente a rimediare all'effetto deleterio del trascorrere del tempo in una situazione nella quale la tempestività dell'intervento statale è fondamentale per il superiore interesse del minore (e del genitore "lasciato indietro").

La **novità principale**, introdotta per adeguare la loro disciplina alla giurisprudenza della Corte di Giustizia consiste tuttavia nei chiarimenti introdotti con riguardo al **regime circolatorio**: i provvedimenti provvisori e cautelari adottati da giudice incompetente non possono essere riconosciuti né eseguiti in un altro Stato membro salvo che non si tratti di provvedimenti adottati per proteggere il minore dal grave rischio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980, ovvero *"che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile"*.

Il nuovo Regolamento contiene infatti una norma (art.27), inserita nel Capo III relativo alla **sottrazione internazionale di minori**, il cui quinto comma prevede che *"nel disporre il ritorno del minore, l'autorità giurisdizionale può, se del caso, adottare provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento al fine di proteggere il minore dal grave rischio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980, purché l'esame e l'adozione di tali provvedimenti non ritardino indebitamente il procedimento di ritorno"*.

Questi provvedimenti, relativi a minori (o loro beni) presenti sul territorio del giudice adito e adottabili per proteggere il minore da pregiudizi psico-fisici derivanti dal ritorno nel Paese da cui sono stati sottratti, sono comunque **recessivi** rispetto ai provvedimenti adottati dal giudice del merito⁹.

Quanto alla **tipologia** di provvedimenti adottabili nel contesto di un procedimento di sottrazione internazionale, il Regolamento chiarisce che potrebbe trattarsi – ad esempio – di quelli volti a consentire che un minore continui a risiedere con l'effettivo affidatario, oppure che stabiliscono il modo in cui dovrebbero essere intrattenuti i rapporti del minore con il genitore non affidatario dopo il suo ritorno e fino a che il giudice della residenza abituale del minore non abbia adottato i provvedimenti appropriati (senza, peraltro, che ciò possa pregiudicare eventuali decisioni o provvedimenti dell'autorità giurisdizionale della residenza abituale adottati dopo il ritorno: cfr. Considerando 46).

I provvedimenti di cui trattasi possono peraltro essere eseguiti solo se muniti di **certificato** (che indicherà anche se il giudice emittente è o non è competente per il merito) oppure, quando resi **inaudita altera parte**, solo **previa** dimostrazione dell'avvenuta **notifica** al destinatario (art.35(2)). In tal modo il legislatore ha cercato di trovare un giusto compromesso tra le esigenze di immediato rientro del minore a seguito dell'emissione di un provvedimento in tal senso, e le esigenze di tutela

⁹ Cfr. Considerando 59, a mente del quale "Tali provvedimenti dovrebbero applicarsi fino a quando un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento non abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati".

del medesimo in quelle delicate situazioni che – traducendosi in una esecuzione forzata di tale provvedimento – possono esporre il minore al rischio di pericoli fisici e psichici.

Il nuovo regime di circolazione dei provvedimenti provvisori e cautelari non deve, infine, **ritardare i procedimenti di ritorno** ai sensi della Convenzione de L'Aia del 1980 né **essi** dovrebbero essere utilizzati per **minare la ripartizione di competenza** tra giudice competente per il merito e giudice del ritorno¹⁰.

Infine, merita un cenno l'avvenuto adeguamento dei pertinenti **certificati**.

Ed invero, gli stessi recano ora nell'intestazione una o più provvidenziali sezioni che recano informazioni – rispettivamente – destinate alle persone ed all'autorità giurisdizionale che ricevono il certificato, in modo da fornire un utile complemento di spiegazioni con cui è facilitata la comprensione tanto della funzione del certificato che del suo corretto utilizzo.

L'**allegato IV** contiene il certificato concernente le decisioni che dispongono il ritorno di un minore in un altro Stato membro ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980 ed eventuali provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, adottati conformemente all'art.27, par.5, di cui all'interno va data adeguata descrizione (box n.9).

Parimenti, contengono un box relativo agli eventuali provvedimenti cautelari disposti, sia l'**allegato III** concernente le decisioni in materia di responsabilità genitoriale che l'**allegato VI**, concernente determinate decisioni di merito relative al diritto di affidamento rese a norma dell'art.29, par.6, e che comportano il ritorno del minore.

4. Conclusioni

La rifusione del Reg. Bruxelles II-*bis*, a distanza di oltre dieci anni dall'inizio della sua applicazione, è stata l'occasione per recepire alcuni importanti arresti della Corte di Giustizia dell'UE, che era a più riprese intervenuta per delimitare il perimetro del campo di applicazione dell'art.20.

Ne è risultata una risistemazione complessiva della materia che, da un lato, fa luce sul concetto stesso di decisione per ricomprendervi tanto i provvedimenti provvisori e cautelari adottati dal giudice competente per il merito, quanto quelli adottati dal giudice incompetente; e che, d'altro lato, consente una circolazione transfrontaliera di questi ultimi, seppure nella limitata ipotesi dei provvedimenti adottati nel contesto di una sottrazione internazionale di minore e con il solo intento di agevolarne il ritorno e proteggerlo dal rischio di pregiudizi fisici e psichici.

A tal fine vengono rimaneggiati anche i certificati che accompagneranno le decisioni provvisorie, arricchendoli di nuovi dati ed informazioni, nell'intento di renderli davvero utili all'autorità di esecuzione ma senza trascurarne l'aspetto informativo per le persone che li utilizzano.

I provvedimenti cautelari sono talvolta diventati terreno di scontro tra autorità giudiziarie di Paesi diversi, ed usati per bloccare di fatto l'esecuzione di una decisione (anche certificata) proveniente da un altro Stato membro, giocando su una certa ambiguità di fondo dell'attuale Regolamento.

È da auspicarsi che per il futuro queste incertezze non si ripropongano, e che finalmente degli strumenti di cooperazione giudiziaria non sia data a livello nazionale una lettura opportunistica, anche e soprattutto perché le difformità applicative e le prassi incoerenti rispetto allo spirito (quando non alla lettera) di tali strumenti generano una lievitazione dei tempi processuali del tutto incompatibile con la tutela del superiore interesse di tutte le parti coinvolte.

¹⁰ Ciò che la Corte aveva chiarito nella pronuncia della sez. III, 23.12.2009, *Jasna Detiček contro Maurizio Sgueglia*, C-403/09.